

(N. 1869)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2264)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 FEBBRAIO 1957

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato  
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000.

È altresì concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per la quota di complessive lire 110.000.000 relativa all'esercizio 1955-56, a carico del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento e, per la quota di lire 55 milioni relativa all'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.